

DETERMINAZIONE N. 8 del 2020

Lucca, li 18.05.2020

Prot. n. 378/2020

OGGETTO: FORNITURA ACQUA PER GLI UFFICI DI LUCCA HOLDING S.p.A. – AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2 DLGS. N. 50/2016 – RINNOVO PER 1 ANNO COME PREVISTO DA CONTRATTO. CIG. N. Z6E26611BB

Il sottoscritto dott. Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018;

PREMESSO CHE:

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente;
- A seguito del trasferimento della sede legale (avvenuta in data 07.12.2018), LH SPA ha attivato alcuni servizi e forniture in autonomia e/o cambiato alcuni precedenti fornitori;
- In data 25.01.2019 (prot. LH n. 107/2019; agli atti del fascicolo d'ufficio) la ditta **CULLIGAN ITALIANA SPA** ha presentato un preventivo per la fornitura di Erogatore e boccioni acqua per l'ufficio ad un costo di **€ 8,00/mese + iva come canone da anticipare su base annua più un costo a boccione di € 8,00 + iva;**
- È stato stimato il fabbisogno della società in un numero massimo di 25 (venticinque) boccioni d'acqua all'anno, per un importo totale della fornitura di € 296,00 (euro duecentonovantasei/00) più IVA;
- Considerato l'importo annuo della fornitura, in data 04.04.2019 è stato quindi stipulato il contratto con la ditta **CULLIGAN ITALIANA SPA, Rep. N. 2/2019** agli atti del fascicolo di LH SPA;
- Preso atto che la L. n. 145/2018 ha modificato la soglia per i c.d. "micro-acquisti" ossia all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dic. 2006, m. 296, le parole "1.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro". Quindi al di sotto di tale soglia (5.000 euro) è possibile derogare al c.d. "principio di rotazione" e non è previsto l'obbligo di ricorso a MEPA e di utilizzo delle piattaforme telematiche per gli acquisti e forniture;

DETERMINAZIONE N. 8 del 2020

- L'art. 36, co. 2 lettera a) Dlgs. N. 50/2016 prevede che le Stazioni Appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: *“per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto **anche senza previa consultazione di due o più operatori economici** o per i lavori in amministrazione diretta”*;
- In base al *“Regolamento interno per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori ad euro 40.000,00 oltre IVA”* di LH SPA (ultima modifica approvata con determinazione n. 40 del 29/11/2019) è previsto che la S.A. (Stazione Appaltante) proceda per *“per la soglia di importo fino ad **euro 999,99** attraverso **affidamento diretto, senza previa consultazione commerciale**”* (art. 5, comma 4) e per tale tipologia di affidamento non vi è obbligo di determinazione dell'organo amministrativo;
- Alla data del 31.12.2019 l'importo annuo relativo alla fornitura effettivamente utilizzata da LH SPA è stato pari ad **Euro 268,00** (duecentosessantotto/00) oltre IVA;
- Si presume, quindi, che l'importo totale della fornitura per l'intero periodo di due anni sarà in linea con quello già ipotizzato al momento della stipula del contratto, ossia al massimo pari ad **Euro 592,00 oltre IVA**, rientrando sempre all'interno della soglia prevista dall'art. 5, comma 4 del Regolamento interno di LH SPA più sopra citato;
- L'art. 3 dello stesso contratto prevede che *“Il contratto avrà durata annuale a partire dalla sottoscrizione e potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza per un ulteriore anno, per un massimo di n. 2 anni di durata complessiva, per un importo totale dell'appalto pari ad € 592,00 (euro cinquecentonovantadue/00) oltre IVA”*;
- Considerato quanto già previsto dal contratto (Rep. N. 2/2019) ed il grado di soddisfazione relativo al servizio svolto dalla ditta **CULLIGAN ITALIANA SPA**, che non ha dato adito a reclami né ad applicazioni di penali nel corso del periodo contrattuale;
- Si ritiene di non dover richiedere, per tale tipologia di affidamento, la garanzia provvisoria di cui all'art. 93, co. 1, Dlgs. n.50/2016 ed inoltre, considerata la presenza di entrambe le condizioni (modalità di aff. diretto e importo inferiore a 40.000 euro), di esonerare l'affidatario, dalla prestazione della garanzia definitiva come previsto all'art. 103, co. 11 Dlgs. n.50/2016;

DETERMINAZIONE N. 8 del 2020

- Il responsabile del presente Procedimento è stato individuato nella dott.ssa *Daniela Di Monaco*, dipendente di Lucca Holding S.p.A. che ha presentato apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 42 dlgs. n. 50/2016 (prot. LH n. 238/2020 del 04.03.2020 agli atti del fascicolo d'ufficio);
- A seguito dell'emergenza Covid 19 il contratto si è prorogato per fatti concludenti, vista la situazione di emergenza a livello nazionale;

visto quanto in premessa:

L'AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA:

1. Di rinnovare per un ulteriore anno (fino a maggio 2021), il contratto di fornitura di Erogatore e bocconi d'acqua per gli uffici di LH SPA stipulato con la ditta **CULLIGAN ITALIANA SPA**, con sede a Pietrasanta, via Dello Statuario n. 9 – Zona ind. “Il Portone” cap. 55045 – Pietrasanta (LU), partita IVA 00502761204 e C.F. n. 00321300378, per un importo annuo pari ad **Euro 296,00 oltre IVA per un importo totale della fornitura di circa Euro 592,00 oltre IVA**, rimanendo inalterato il resto;
2. Di dare mandato al RUP individuato per la presente procedura, di procedere con le comunicazioni del caso alla ditta aggiudicataria del servizio.

L'Amministratore Unico
f.to Dott. Claudio Del Prete